

REPERTORIO N.8307

FASCICOLO N.7058

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, questo giorno di lunedì diciannove giugno

19 giugno 2023

alle ore 18,00.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, nel mio recapito, io sottoscritta **Dott.ssa Camilla Chiusoli**, Notaio in Granarolo dell'Emilia, iscritta al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della:

"FONDAZIONE MARCHESINI ACT ETS"

con sede legale in Pianoro (BO), Via Nazionale n. 100, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale 91432030376, iscritta alla sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del decreto ministeriale n. 106 del 15/09/2020, redigo il presente verbale della assemblea della suddetta Fondazione, alla quale ho personalmente assistito a mezzo di collegamento di video-conferenza.

La presente assemblea, regolarmente convocata, si svolge interamente mediante l'uso di mezzi di collegamento in video-conferenza, come consentito dal vigente statuto sociale, dalla legge e come confermato dalla recente dottrina in merito (Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano).

Pertanto, nella qualità di Notaio Segretario dell'Assemblea, dò atto che la dott.ssa **MARCHESINI VALENTINA**, nata a Bologna (BO) il giorno 20 novembre 1982, domiciliata per la carica in Pianoro (BO), Via Nazionale n. 100, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione, collegata in video-conferenza, e della cui identità personale io Notaio mi sono accertata, assume la presidenza, a norma di statuto,

DANDO ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo e ad ore 18.00, in unica convocazione, mediante avviso inviato mediante posta elettronica in data 6 giugno 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione della proposta di modifica dello Statuto: integrazione dello scopo/oggetto sociale;

OMISSIS

- che sono presenti, tutti collegati in video-conferenza, tutti i Membri Fondatori e, precisamente:

"Marchesini Group S.p.A.", per rappresentanza organica nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Maurizio Marchesini;

Marco Marchesini, per delega conferita alla signora Marinella Alberghini, esibita e conservata agli atti della Fondazione;

Maurizio Marchesini, in proprio;

Matteo Marchesini, in proprio;

Gaia Marchesini, per delega conferita alla signora Marinella Alberghini, esibita e conservata agli atti della Fondazione;

Valentina Marchesini, in proprio;

Catia Cavara, in proprio;

Marinella Alberghini, in proprio;

Michelangelo Marchesini, in proprio;

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 27/06/2023
al N. 28626 1T
€. 200,00

- che tutti i suddetti Membri sono stati ammessi in assemblea, avendo la Presidente stessa accertato la loro identità e legittimazione;
- che non esistono, ad oggi, membri Sostenitori;
- che, ai sensi dell'art. 9.4, le modifiche statutarie debbono essere deliberate *"con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri Fondatori"*;
- che del Consiglio di Amministrazione, composto dai signori: **MARCHESINI VALENTINA, Presidente, MARCHESINI GAIA, MARCHESINI MATTEO, MARCHESINI MICHELANGELO e SALIERA SIMONETTA, Consiglieri**, sono presenti, collegati in video-conferenza, la Presidente e tutti gli altri Consiglieri, con la sola eccezione della Consigliera GAIA MARCHESINI e della Consigliera SALIERA SIMONETTA, assenti giustificate;
- che il Controllore Unico, **PEDRETTI Dott.ssa BARBARA**, è presente collegata in video-conferenza;
- che sono state rispettate le condizioni del vigente Statuto, in relazione all'utilizzo del collegamento di video-videoconferenza utilizzato per la presente assemblea;
- che il sistema di video-video conferenza utilizzato consente il collegamento simultaneo all'assemblea in tempo reale di tutti i partecipanti, il regolare svolgimento dell'assemblea, la partecipazione, l'intervento attivo e la votazione simultanei all'assemblea da parte dei partecipanti, la presa in visione, la ricezione e la trasmissione di documentazione, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, nonché, al sottoscritto Notaio verbalizzante, la adeguata percezione dei eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che pertanto l'Assemblea si considera tenuta in questo luogo, ove è presente il Segretario, nella persona del Notaio verbalizzante.

Tutto ciò premesso, il Presidente,

DICHARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

-.-.-.-.-

Prende la parola la Presidente la quale, iniziando la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, illustra all'assemblea la proposta di modifica degli articoli 2.3 e 14.5 del vigente statuto e, in particolare:

- quanto all'art. 2.3, vengono previste più attività generali, anche in linea con la normativa vigente in tema di ETS, eliminando al contempo il riferimento alla Città Metropolitana, in quanto il riferimento territoriale è già trattato in maniera generale all'art. 2.1;

- quanto all'art. 14.5, viene eliminato il riferimento al *"bilancio consuntivo"* al fine di meglio delineare l'attività del Direttore.

Dà quindi lettura delle proposte di modifica ed invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto esposto dalla Presidente, all'unanimità delibera:

- di approvare le proposte della Presidente;
- di modificare gli articoli 2.3 e 14.5 del vigente statuto come segue:

"2.3 Scopo della Fondazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte a beneficio della collettività ed atte al miglioramento delle condizioni degli individui più fragili e vulnerabili della società civile mediante ogni azione, effettuata direttamente e/o tramite altri enti e soggetti pubblici e/o privati,

che possa eliminare le condizioni di discriminazione, di violenza e abusi e favorire la diffusione e l'incremento dell'istruzione, della formazione e dello sport, dell'inclusione, della solidarietà, dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura artistica e musicale, del patrimonio artistico, nonché della tutela ambientale, della ricerca scientifica e tecnologica.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;
- interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

14.5 Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche per il successivo esame da parte dell'Assemblea."

- di delegare al Notaio verbalizzante ed alla Presidente l'adempimento e l'esecuzione delle formalità previste dalla vigente legislazione, anche speciale, per la pubblicità della sopra presa deliberazione presso il RUNTS.

Il testo dello **statuto sociale** coordinato con le modifiche sopra approvate si allega al presente atto sotto **la lettera "A"**, omessane la lettura per espressa volontà della Presidente e dei presenti tutti, video-collegati, variato esclusivamente nei detti articoli 2.3 et 11.2, fermo ed immutato il resto.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola l'Assemblea alla presenza di me

Notaio viene chiusa alle ore 18,20' e proseguirà senza la mia assistenza per la trattazione dei rimanenti punti all'Ordine del Giorno.

La Presidente, sempre collegata in video-conferenza, a nome della Fondazione, consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D.lgs 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le **ore 18,25'**.

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 6 (sei) intere e parte della settima.

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

ALLEGATO "A" AL N. 7058 DI FASCICOLO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE MARCHESINI ACT ETS"

Titolo I

Denominazione e sede

Art.1 – Costituzione e Sede

1.1 E' costituita, per volontà dei Fondatori, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE MARCHESINI ACT"**, con sede in **Pianoro (Bo)**.

1.2 A seguito di iscrizione della "FONDAZIONE MARCHESINI ACT " nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione sarà automaticamente aggiornata in **"FONDAZIONE MARCHESINI ACT ETS"**, senza necessità di ulteriore modifica statutaria.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Titolo II

Scopi, obiettivi e attività

Art.2 – Scopi, obiettivi e attività strumentali al loro perseguimento

2.1 La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e svolge principalmente le proprie attività nel territorio della Regione Emilia Romagna oltre che nel resto del territorio nazionale e, ove possibile, in ambito internazionale, compatibilmente con la legislazione italiana in materia.

2.2 La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

2.3 Scopo della Fondazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte a beneficio della collettività ed atte al miglioramento delle condizioni degli individui più fragili e vulnerabili della società civile mediante ogni azione, effettuata direttamente e/o tramite altri enti e soggetti pubblici e/o privati, che possa eliminare le condizioni di discriminazione, di violenza e abusi e favorire la diffusione e l'incremento dell'istruzione, della formazione e dello sport, dell'inclusione, della solidarietà, dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura artistica e musicale, del patrimonio artistico, nonché della tutela ambientale, della ricerca scientifica e tecnologica.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117):

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

– interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;**
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- **promozione della cultura della legalità;**
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;**
- **interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;**
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.**

2.4 La Fondazione può inoltre svolgere attività economiche che siano meramente secondarie e/o strumentali e accessorie, e comunque realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, purché idonee a fornire un autofinanziamento dell'attività principale dell'ente per il perseguimento del fine istituzionale, quali, in particolare e in via esemplificativa:

- organizzazione di eventi, convegni, incontri, concerti e spettacoli teatrali;
- iniziative di Crowdfunding per il perseguimento delle finalità statutarie;
- operazioni di merchandising o vendita di prodotti, ogni altra attività strumentale idonea o di supporto al perseguimento delle finalità statutarie;
- istituzione di premi, concorsi, borse di studio.

2.5 Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione ha quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori ed eventuali Partecipanti a qualunque altro titolo.

2.6 La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

2.7 I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumersi obbligazioni per conto della Fondazione e non rispondono verso i terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

2.8 E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

Titolo III

Patrimonio e fondo di gestione

Art.3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- i.** il fondo di dotazione iniziale, costituito secondo quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- ii.** i beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti testamentari e donazioni;
- iii.** le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- iv.** contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- v.** le rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- vi.** somme o altri beni o utilità derivanti da iniziative di *crowdfunding* che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di *crowdfunding* avviate da terzi.

3.2 Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

3.3. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni legislative e normative vigenti su deliberazione del Consiglio di Amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nell'ambito delle linee generali di gestione patrimoniale definite dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo Art. 11.2 num. xii.

3.4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

3.5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.4 – Fondo di gestione

4.1 Il fondo di gestione della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione ed è costituito da:

- i.** redditi, rendite, ricavi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- ii.** eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- iii.** eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- iv.** eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività;
- v.** contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici non espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- vi.** somme o altri beni o utilità derivanti da iniziative di *crowdfunding* che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di *crowdfunding* avviate da terzi;

- vii. somme o altri beni o utilità corrisposte da trustee di trust, istituiti per atto fra vivi o *mortis causa* da terzi o dalla Fondazione stessa, dei quali la fondazione sia beneficiaria.

Titolo IV

Ordinamento interno

Art.5 – I Fondatori

5.1 I Fondatori sono i soggetti che costituiscono la Fondazione e che sono iscritti nel Libro dei Membri della Fondazione.

5.2 Gli iniziali Fondatori sono:

- i. Marchesini Group S.p.A.
- ii. Marco Marchesini
- iii. Maurizio Marchesini
- iv. Matteo Marchesini
- v. Gaia Marchesini
- vi. Valentina Marchesini
- vii. Catia Cavara
- viii. Marinella Alberghini.

5.3 Verrà altresì considerato ad ogni effetto Fondatore, il signor **Michelangelo Marchesini**, non appena avrà compiuto il diciottesimo anno di età. Il suddetto signor Michelangelo Marchesini avrà facoltà di presentare al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel termine di mesi sei dalla data del compimento della maggiore età, formale istanza di ammissione alla Fondazione, accompagnata dal versamento di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) a titolo di contributo al Fondo Iniziale di Dotazione. Il Consiglio di Amministrazione, quindi, a seguito della presentazione dell'istanza, lo accoglierà obbligatoriamente, immediatamente e senza istruttoria alcuna, in quanto la sua partecipazione alla Fondazione è stata già puntualmente predeterminata nei lavori preparatori. Al medesimo verrà quindi attribuita, con efficacia "ex tunc" dal giorno delle costituzione, la stessa dignità, ad ogni effetto di legge e di Statuto, che compete ai Fondatori presenti all'atto costitutivo.

Art.6 – Membri Sostenitori

6.1 Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, anche *una tantum*, in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oppure ancora che contribuisca agli scopi e al Fondo di gestione della Fondazione mediante prestazioni di attività lavorative o professionali di particolare rilievo, sempre stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 La qualifica di Membri Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione d'opera eseguita.

6.3 I Membri Sostenitori:

- i. sono ammessi con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Membri della Fondazione;
- ii. devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi;
- iii. hanno diritto di scegliere due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- iv. hanno diritto di voto nelle Assemblee;
- v. possono destinare parte del proprio contributo a specifici progetti, avviati anche per mezzo di trust o contratti di affidamento fiduciario, rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Tutti i Fondatori e i membri sostenitori, nonché tutti i partecipanti all'assemblee e/o al consiglio di amministrazione, devono astenersi dal porre in essere atti o fatti che interferiscano o siano in conflitto con l'attività svolta dalla Fondazione, che possa screditarne l'operato e generare imbarazzo alla Fondazione stessa. Nel caso in cui un socio volesse sponsorizzare/promuovere/finanziare un'attività già oggetto di sostegno da parte della Fondazione, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al CDA, che dovrà essere rilasciata con parere favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri

Art.7 – Esclusione dei Soci Fondatori e dei Membri Sostenitori, diritto di recesso

7.1 L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi Membri, l'esclusione di un Fondatore, qualora abbia violato il presente Statuto o gli obblighi e doveri che ne derivano.

7.2 Alla votazione relativa alla delibera di esclusione non partecipa l'interessato.

7.3 L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza dei suoi Membri, l'esclusione dei Membri Sostenitori in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- i. mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- ii. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

7.4 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

7.5 In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

7.6 I Membri Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

Art.8 – Organi della Fondazione

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- i. l'Assemblea;
- ii. il Consiglio di Amministrazione;
- iii. il Presidente;
- iv. il Presidente onorario, se nominato;

- v.** il Direttore;
- vi.** il Comitato Scientifico-Artistico, se nominato;
- vii.** l'Organo di controllo;
- viii.** il Revisore legale, se nominato.

Art.9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea è formata dai Fondatori e dai Membri Sostenitori in regola con il pagamento dei contributi o con gli apporti stabiliti in fase di ammissione e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

9.2 L'Assemblea ha il compito di:

- i.** formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- ii.** nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo Art. 10, stabilendone anche eventuali compensi e rimborsi per l'attività svolta;
- iii.** nominare l'Organo di controllo, stabilendone il compenso;
- iv.** nominare il Revisore Legale, se necessario, stabilendone il compenso;
- v.** nominare il Presidente Onorario, se necessario;
- vi.** deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, nei limiti consentiti dalle norme di legge e fatti sempre salvi gli scopi e le finalità della Fondazione;
- vii.** approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- viii.** approvare la Relazione Programmatica di cui all'Art. 11, redatta dal Direttore
- ix.** deliberare lo scioglimento della Fondazione;
- x.** delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

9.4 L'Assemblea:

- i.** è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità, dal Consigliere più anziano;
- ii.** può essere sempre convocata ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, ad istanza di qualunque membro Fondatore o di almeno 1/3 dei Membri Sostenitori;
- iii.** è validamente costituita:
 - a.** in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto;
 - b.** in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Membri aventi diritto di voto che risultano presenti;
- iv.** delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto:
 - a.** lo scioglimento della Fondazione, dove è richiesta la maggioranza prevista all'Art.21;
 - b.** le modifiche dello Statuto, che dovranno sempre avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei membri Fondatori e di 1/3 dei membri Sostenitori;
 - c.** la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione per le quali occorre il voto favorevole del 75% dei Membri aventi diritto di voto o di tutti i membri Fondatori.

9.5 Ciascun Membro:

- i.** nel caso non possa intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un soggetto, sia esso un terzo, sia esso un altro qualsiasi Membro, purché:
 - a.** la delega sia scritta;

- b.** il delegato, oltre eventualmente a se' stesso, rappresenti al massimo altri due delegati.
- ii.** può intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificarne l'identità ai fini di permettergli di esprimere il voto.

9.6 La convocazione dell'Assemblea avviene per il tramite di un avviso scritto che contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche per l'eventuale seconda convocazione, che deve essere inviato ai Fondatori e ai Membri Sostenitori, agli indirizzi da loro comunicati ed iscritti nel Libro dei Membri della Fondazione:

- i.** almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica;
- ii.** in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo.

9.7 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che verrà trascritto sul libro delle adunanze dell'Assemblea, firmato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere) e dal Segretario, di volta in volta nominato dal Presidente dell'Assemblea

Art.10 – Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri persone fisiche, nominato dall'Assemblea. Qualora oltre ai soci Fondatori sussistano anche Membri Sostenitori, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i seguenti criteri:

- i.** la maggioranza dei Consiglieri viene nominata dai soci Fondatori a maggioranza semplice, tra i quali viene designato il Presidente;
- ii.** i restanti membri vengono nominati dai Membri Sostenitori, a maggioranza semplice.

10.2 I primi consiglieri sono nominati dai Fondatori in sede di costituzione e, successivamente, dall'Assemblea.

10.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi Componenti potranno essere riconfermati.

10.5 In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto all'art. 10.1.

10.6 I Consiglieri nominati in applicazione dell'Art.10.5 scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.

10.8 Entro il termine di 45 giorni dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

10.9 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che ricoprano cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in amministrazioni o enti destinatari in via istituzionale di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione.

Art.11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

11.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- i. sottoporre all'Assemblea una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- ii. approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- iii. predisporre la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- iv. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- v. determinare annualmente la misura minima dei contributi dovuti da ciascun membro sostenitore ed i requisiti di ammissione in apposito Regolamento;
- vi. proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- vii. predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione e di eventuali Comitati nominati;
- viii. nominare il Direttore e determinarne le funzioni e i poteri;
- ix. nominare il Comitato Scientifico-Artistico;
- x. nominare tra i propri membri un Comitato Esecutivo o altri organi specificamente destinati allo svolgimento di determinate attività, delegando determinate attribuzioni, ovvero eventuali Comitati, anche tra membri esterni al Consiglio di Amministrazione, con specifiche funzioni consultive ed operative;
- xi. svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea;
- xii. definire le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art.12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi Componenti.

12.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita:

- i. almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata a mezzo per posta elettronica o con altri mezzi idonei;
- ii. in caso di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per posta elettronica o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la maggioranza assoluta dei suoi Componenti, ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali occorre il voto unanime dei Consiglieri di espressione dei Fondatori:

- i. accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché acquisto e alienazione di beni immobili;
- ii. sottoscrizione di contratti di finanziamento;

iii. operazioni di investimento del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione di importo superiore a 100.000,00 (centomila) euro.

12.4 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.5 E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

12.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Art.13 – Poteri del Presidente

13.1 Il Presidente è scelto ai sensi dell'Art. 10 dal Consiglio di Amministrazione e viene nominato a maggioranza semplice dei suoi membri. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Dura in carica tre esercizi o comunque fino alla durata del Consiglio in seno al quale è stato eletto.

13.2 Il Presidente, oltre a quanto già previsto in altre norme del presente Statuto:

- i. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- ii. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- iii. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- iv. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- v. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

13.3 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Componente del Consiglio più anziano d'età.

Art.14 - Direttore

14.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

14.3 Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

14.4 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi *quorum* costitutivi e deliberativi.

14.5 Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

Art.15 – Comitato Scientifico-Artistico

15.1 Il Comitato Scientifico-Artistico, se nominato, è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali, artistici e divulgativi delle attività della Fondazione nominati dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 I componenti del Comitato Scientifico- Artistico non hanno diritto a ricevere alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il tetto massimo annuale che sarà indicato al momento della nomina.

15.3 I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione.

15.4 Il Comitato Scientifico-Artistico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

15.5 In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri su atti che il Consiglio gli sottopone.

15.6 Le determinazioni del Comitato Scientifico-Artistico non sono vincolanti.

Art.16 – Organo di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea che ne determina la forma collegiale o monocratica e dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

16.2 Nel caso di forma collegiale l'Assemblea, all'atto della nomina, determina la carica di Presidente in capo ad uno dei suoi membri.

16.3 In caso di nomina di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero tra gli iscritti negli albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche ai sensi dell'art. 2397, comma 2, cc.

16.4 L'Organo di Controllo:

- i. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ii. verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;

- iii. esercita il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 17 e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- iv. esercita funzioni di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e svolge le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
- v. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art.17 – Revisore Legali dei conti

17.1 Il Revisore Legale dei conti:

- i. è nominato dall'Assemblea nel caso in cui sia obbligatorio per legge;
- ii. resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato;
- iii. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art.18 – Esercizio Finanziario

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

18.3 Il bilancio di esercizio ed i documenti accompagnatori devono essere redatti nelle forme ed in base ai criteri previsti dalla legge in materia.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, se dovuta.

18.5 I membri Fondatori e Sostenitori hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali, diritto che dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: essi dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, alla presenza di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art.19 – Presidente Onorario

19.1 L'Assemblea ha facoltà, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra soggetti che si sono distinti per particolari meriti nell'ambito delle attività di cui si occupa la Fondazione o tra soggetti che posseggono particolari competenze negli ambiti di interesse della Fondazione.

19.2 Il Presidente onorario:

- i. resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato;
- ii. non ha diritto di voto nè poteri esecutivi e gestionali di alcun tipo;
- iii. può sempre dimettersi;
- iv. è revocato per giustificato motivo, dall'Assemblea che lo ha nominato, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- v. può partecipare alle Assemblee e riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- vi. può avere specifici compiti o attribuzioni su delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi Componenti.

Art.20 – Destinazione degli utili e devoluzione del patrimonio

20.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

20.2 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Art.21 – Durata ed estinzione della Fondazione

21.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

21.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile o dalla normativa speciale in materia, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei propri membri e comunque con il voto favorevole dei soci fondatori.

21.3 In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, su delibera dell'assemblea.

21.4 I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, previo parere dell'autorità competente di cui all'art. 45 del D.lgs 117/2017, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e sentito l'Organo di controllo, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

Art.22 - Controlli e trasparenza

22.1 La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

22.2 La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.

Art.23 – Norme applicabili e foro competente

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

23.2 Per qualsiasi controversia derivante o avente oggetto il presente atto è competente in via esclusiva il foro di Bologna.

F.TO: CAMILLA CHIUSOLI

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA CAMILLA CHIUSOLI, NOTAIO IN GRANAROLO DELL'EMILIA,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
GRANAROLO DELL'EMILIA, 27 GIUGNO 2023